



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)
DIREZIONE GENERALE DEI PORTI
DIVISIONE 3

Prot. M_TRA/PORTI/10465

Roma, 24 SET. 2008

Alle AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

Alle CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

e, per conoscenza

AI COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE

All'ASSOPORTI
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA

Oggetto: Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2008 in materia di fornitura di manodopera temporanea nei porti.

Si trasmette alle Autorità in indirizzo, per gli adempimenti di competenza, la direttiva in oggetto, recante disposizioni finalizzate alla completa attuazione dell'assetto organizzativo del lavoro portuale disciplinato dalla legge n. 84/1994.

Ferme restando le disposizioni impartite con le precedenti circolari ministeriali prot. 3406 del 24/11/2004, prot. 133 del 23/01/2006 e prot. 717 del 17/01/2008 in ordine alle procedure da seguire per la verifica dell'eventuale necessità di istituire, nei porti che ne siano sprovvisti, il soggetto prestatore di manodopera temporanea, la direttiva prescrive che nei porti in cui sia tutt'ora operante come soggetto prestatore di manodopera temporanea un'impresa derivata dalla trasformazione della ex Compagnia portuale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, l'Autorità competente proceda entro il 31/12/2008 all'indizione della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994 e, in caso di esito infruttuoso di detta procedura, alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 5 dello stesso art. 17, entro sessanta giorni dalla chiusura della procedura di selezione. Tutto ciò in quanto, a partire dal 1° luglio 2009, non sarà più consentita la fornitura di manodopera temporanea da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 17 della legge n. 84/1994 o dal decreto legislativo n. 276/2003.

La direttiva, inoltre, reca disposizioni in ordine alle verifiche periodiche da parte delle Autorità competenti delle dotazioni organiche dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17. In particolare, essa prevede una valutazione di congruità degli organici da compiersi con periodicità almeno annuale, nonché modalità e procedure per la copertura dei posti vacanti in organico.

Tenuto conto di quanto previsto al punto 5) della direttiva in argomento, l'Autorità portuale o l'Autorità marittima del porto non compreso nella giurisdizione di un'Autorità portuale è tenuta ad informare la scrivente Direzione generale degli adempimenti posti in essere in attuazione della direttiva medesima, nei seguenti termini:



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)
DIREZIONE GENERALE DEI PORTI
DIVISIONE 3


- 2 -

per quanto riguarda l'indizione della gara, entro il 15 gennaio 2009; per quanto riguarda l'esito della procedura di selezione, entro 15 giorni dalla sua conclusione.

Le Autorità di cui al comma precedente sono tenute, inoltre, a notificare la presente circolare e l'allegata direttiva alle imprese fornitrici di manodopera temporanea derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, nonché alle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 della stessa legge, operanti nei porti di competenza.

Le Capitanerie in indirizzo, provvedono ad estendere la presente circolare agli Uffici gerarchicamente dipendenti, per i relativi adempimenti di loro competenza.

Il Direttore Generale
(Dott. Cosimo Caliendo)



Il Direttore Generale
(Dott. Cosimo Caliendo)

